

**UDINE MERCATI S.R.L.**

**PARTE SPECIALE**

**REATI SOCIETARI**

***Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto  
ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii.***

*Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Udine Mercati s.r.l.. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione sul sito web e pubblicato sulla bacheca aziendale dei dipendenti.*

*Approvato dal Cda nella seduta del 28/10/2024*

## INDICE

1	PREMESSA.....	1
1.1	DEFINIZIONI.....	1
1.2	NORMATIVA, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI .....	6
1.3	OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE .....	7
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA DI INTERESSE PER LA SOCIETÀ .....	10
3	SANZIONI .....	22
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITÀ' .....	23
5	LA REALTÀ CONSIDERATA.....	24
6	LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.....	25
7	SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	29
7.1	PREMESSA .....	29
7.2	IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI.....	30
7.3	DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA .....	32
7.4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	32
7.5	PRINCIPI GENERALI.....	33
7.5.6	RAPPORTI CON IL SINDACO UNICO E/O CON LA SOCIETÀ' DI REVISIONE .....	41
7.5.7	COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ' DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE .....	42
7.6	SISTEMA DISCIPLINARE .....	43
7.7	POLICY WHISTLEBLOWING .....	43
8	SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE .....	43
9	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	44
9.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV.....	46
9.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	46
10	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO .....	49
10.1	REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01.....	49
10.2	REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01 .....	49
10.3	REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01.....	49
10.4	REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01 .....	50
10.5	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01.....	50
11	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO .....	50

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### 1 PREMESSA

#### 1.1 DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“ANAC”**: istituita con la Legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre Udine Mercati s.r.l. al rischio di sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in funzione della commissione di un Reato.
- **“Attività Sensibili”**: attività di Udine Mercati s.r.l., individuate nel *Modello*, nel cui ambito sussiste il rischio, anche solo potenziale, di commissione dei Reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio sottoscritto il 22 marzo 2024 per i lavoratori dipendenti di Udine Mercati s.r.l. e sue successive modifiche, integrazioni, e rinnovi.
- **“Codice Etico”**: il documento - previsto dall’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012) e dal DPR n. 62/2013 (da ultimo modificato dal DPR n. 81/2023) – approvato dal vertice di Udine Mercati s.r.l. quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi etici e di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Udine Mercati s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.
- **“Controllo Analogo”**: la situazione in cui una Pubblica Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante.
- **“Custode dell’identità del segnalante”**: il RPCT, come qui definito.
- **“Data Protection Officer”** o **“DPO”**: la figura prevista dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), designato dal Titolare (o dal responsabile) per svolgere attività consultiva, di controllo e di supporto all’applicazione del GDPR e punto di contatto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. GDPD).
- **“Denuncia”**: la denuncia effettuata presso l’Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla Legge.

- **“Destinatari”**: Organi Sociali (l’Assemblea dei Soci, l’Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione; l’Organo di Controllo/Sindaco Unico), Organi di Controllo (Organismo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Revisori/Società di revisione, Data Protection Officer ex GDPR, Organismi Interni di Valutazione), Personale dipendente della Società (assume rilevanza, ai fini del presente documento, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti: dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d’inserimento, stagisti etc.), il Direttore, Fornitori (e relativi dipendenti/collaboratori) e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio di Udine Mercati s.r.l., con o senza rappresentanza, anche di fatto, e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con il soggetto preponente (nell’ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti: (i) tutti coloro che intrattengono per la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. lavoratori parasubordinati, agenti (ad es. promotori), stagisti, liberi professionisti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.); (ii) altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società e/o cui è stata conferita procura e/o delega dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico; (iii) altri soggetti terzi che abbiano con la Società rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società interinali); (iv) i fornitori, gli outsourcer e i business partners. I Destinatari sono tenuti al rispetto del *Modello 231*.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti).
- **“Direttore di Mercato” o “Direttore”**: la figura e funzione prevista dal vigente *“Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine”* approvato dal Comune di Udine.
- **“D.Lgs. n. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“D.Lgs. n. 24/2023”**: il Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023, recante la *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *“Decreto Whistleblowing ”*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

- **“In House Providing”**: la situazione in cui una pubblica amministrazione decide di ricorrere all'autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al mercato rispettando procedure di evidenza pubblica.
- **“Gestore delle segnalazioni”**: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (o “RPCT”) di Udine Mercati s.r.l., quale soggetto individuato dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla medesima Società per la ricezione e gestione delle Segnalazioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 24/2023 e del *Modello 231*.
- **“Gruppo”**: Udine Mercati s.r.l. e le società da essa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, del Codice civile.
- **“Linee Guida ANAC”**: le Linee Guida edite dall’ANAC in materia di segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e s.m.i. (approvate con Delibere n. 301 e 311 del 12.07.2023).
- **“Linee Guida 231”**: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del *Modello*.
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001” o “Modello”**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale Decreto Legislativo, e relativi allegati.
- **“Modello 231”**: l’insieme organico dei documenti costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Udine Mercati s.r.l., segnatamente compresi il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare, nonché la Policy Whistleblowing adottata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, i regolamenti denominati *“Regolamento interno per l’utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet per la gestione degli archivi cartacei”* e *“Manuale organizzativo privacy”* (ove rilevanti ai sensi del *Modello 231*) ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, per come individuato e nominato, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del *Modello*, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Partner” o “business partners”**: controparte contrattuale di Udine Mercati s.r.l. (quali ad esempio clienti, fornitori, agenti, consulenti, operatori economici in genere ex D.Lgs. n. 36/2023, etc., siano essi persone fisiche o giuridiche) con cui essa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, etc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili o nelle attività a rischio reato.

- **“Parte Generale”**: sezione del Modello che ne definisce l'impianto complessivo in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 ed alle specifiche scelte compiute dalla Società nella sua elaborazione.
- **“Parte Speciale”**: sezione del Modello nella quale sono definiti i principi di comportamento e le regole cui attenersi nello svolgimento delle Attività Sensibili e nelle Attività a rischio in relazione a classi omogenee di fattispecie di Reato a cui la Società è, anche solo potenzialmente, esposta, nonché sistema di prevenzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro (inclusi il Direttore, i lavoratori dipendenti, gli interinali, i collaboratori a qualsiasi titolo, gli “stagisti”, i volontari, i procuratori/delegati dall'Organo Amministrativo, nonché i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte di Udine Mercati s.r.l.).
- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero che esercitano – anche di fatto – la gestione o il controllo della medesima (in particolare, il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, gli eventuali institori ed i soggetti che siano destinatari di procura e/o delega da parte dell'Organo Amministrativo della Società)<sup>1</sup>.
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Policy Whistleblowing”**: procedura (adottata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e quale parte integrante del proprio Modello e del proprio PTPCT) che definisce in Udine Mercati s.r.l. il modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018, e s.m.i..

---

<sup>1</sup> Con la sentenza n. 3211 del 16 gennaio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha reso una propria interpretazione in merito alla nozione di “*esercizio di fatto della gestione e del controllo dell'ente*” e all'estensione della categoria dei soggetti apicali “*di fatto*”: discostandosi da altra impostazione interpretativa che riferisce il termine “*controllo*” alla sola nozione delineata dall'art. 2359 c.c., la Corte ha adottato una soluzione interpretativa di carattere estensivo, secondo la quale la nozione di controllo ricomprende “anche un'attività di ‘controllo’ e di vigilanza o, comunque, di verifica ed incidenza nella realtà economico patrimoniale della società, sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tali attività”.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

- **“Pubblica Amministrazione”** o **“P.A.”**: per Amministrazione Pubblica si deve intendere: (i) lo Stato (o Amministrazione Statale); (ii) gli Enti Pubblici, economici o meno: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla Legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica); (iii) il Pubblico Ufficiale: colui che esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*: art. 357 del codice penale); (iv) l’incaricato di Pubblico Servizio: colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.: si rappresenta che *“a qualunque titolo”* deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio *“di fatto”*) e non rileva il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo”** o **“Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal *Modello* al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- **“PTPCT”**: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato da Udine Mercati s.r.l. ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012 (per come eventualmente modificati e integrati in futuro).
- **“Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine”** o **“Regolamento del Mercato”**: disposizioni regolamentari adottate dal Comune di Udine, da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2022.
- **“Responsabile della funzione disciplinare”**: il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Società e, comunque, dalla contrattazione collettiva applicabile. Il

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

Responsabile della funzione disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione *whistleblowing*.

- **“RPCT”**: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Udine Mercati s.r.l., nominato ex art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente, cui competono i compiti, poteri e doveri di cui – in particolare – agli artt. 4-5-21 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché alla Legge n. 190/2012, ai D.Lgs. nn. 33 e 39/2013<sup>2</sup> ed al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i..
- **“Regole e Principi Generali”**: le regole ed i principi generali di cui al *Modello* specificatamente individuati.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme di regole e misure sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal *Modello 231*.
- **“Società”**: Udine Mercati s.r.l..
- **“Whistleblowing”**: il processo di *Segnalazione* degli illeciti che comportino *Violazioni* ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

### 1.2 NORMATIVA, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

La disciplina cui fa riferimento il presente documento è reperibile come segue: (i) normativa, al link: <https://www.normattiva.it/>; (ii) provvedimenti delle Autorità (in particolare: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al link: <https://www.anticorruzione.it/>; Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al link: <https://www.agid.gov.it/>; Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), al link: <https://www.garanteprivacy.it/>); (iii) disposizioni interne di riferimento (fra cui: il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società, e menzionati allegati, lo Statuto, i Regolamenti e le Procedure interne, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, tutti presso la sede aziendale ed in parte al link presente sul sito aziendale [www.udinemercati.com](http://www.udinemercati.com)

---

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 98/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato, a chi, nell’anno precedente, abbia ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali. In conseguenza di ciò è possibile per colui che, in provenienza, sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico andare a ricoprire, in destinazione, l’incarico di amministratore in un’altra società pubblica. L’intervento della Corte sul comma 2 ha lasciato in vita la analoga disposizione del comma 1, che riguarda il livello regionale.: l’ANAC – con segnalazione n. 2/2024 – ha sottoposto al legislatore, ovvero di rivedere, nel senso voluto dalla Corte, l’intero articolo «rimuovendo, in via generale, gli incarichi di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (comma 1 ultima parte e comma 2 ultima parte dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013) tra quelli che rilevano in provenienza e, in quanto tali, assumono valenza ostativa al conferimento di tutti gli incarichi in destinazione presi in considerazione dall’articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013».

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

### 1.3 OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società Udine Mercati s.r.l. (di seguito anche solo la “*Società*”) si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. n. 231 del 08.06.2021 (di seguito per brevità anche il “*Decreto*”) in relazione ai reati presupposto previsti dall’**art. 25 ter**.<sup>3</sup>

Nelle specifiche matrici di mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell’integrità, della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l’integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati. A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Udine Mercati s.r.l., quale società a partecipazione pubblica ed in controllo pubblico.

L’adozione da parte di Udine Mercati s.r.l. di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito previste dal *Decreto* trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l’adozione di regole e procedure alla cui osservanza sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di mero fatto, di Udine Mercati s.r.l..

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all’osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale. Tuttavia, essendo i reati previsti dall’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e segg. del codice civile, “*reati propri*”, i soli possibili autori risultano gli Amministratori, il Direttore, il dirigente e/o i funzionari preposti alla redazione dei documenti contabili ex Legge n. 262/2005 e s.m.i., i Sindaci, i Liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

La responsabilità amministrativa dell’Ente, che rende possibile l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, si fonda su una colpa “*di organizzazione*”: l’Ente è ritenuto corresponsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un’organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all’ente collettivo un illecito dipendente da reato: **1)** occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato (uno

---

<sup>3</sup> Inserito dal D.Lgs n. 61 del 11.04.2002.

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

di quelli indicati negli artt. 24-26 del *Decreto*); **2)** occorre altresì che a commetterlo sia stata una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: *a)* persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso - art. 5, 1° co., lett. a) del *Decreto*; *b)* persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. b) del *Decreto*]; **3)** il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: elemento costitutivo della responsabilità dell'Ente, infatti, è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *"nell'interesse o a vantaggio della Società"* e non *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5, commi 1 e 2 del *Decreto*).

Ne deriva che la responsabilità dell'Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

L'art. 12, primo comma, lett. a) del *Decreto* stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile una riduzione della sanzione stessa a condizione che quest'ultimo non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito. Nel caso in cui si accerti che un soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. *b)* dell'art. 5, 1° co. del Decreto] l'Ente sarà responsabile *«se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*: tuttavia è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui *«l'Ente, prima della commissione del reato, "avesse" adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»* (art. 7, 1° e 2° comma, del Decreto).

Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è in certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001): essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

# **Udine Mercati S.r.l.**

## *Reati Societari*

La presente Parte Speciale - fermo quanto previsto nella Parte Generale - si concentra sui reati presupposto previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (reati societari disciplinati nel Titolo XI del Libro V del Codice civile), che possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della medesima ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio della stessa.

L'art. 25-ter, che nel seguito si illustra, è stato inserito nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 con il D.Lgs. 11.04.2002 n. 61, ed è stato poi modificato ad opera delle Leggi n. 262 del 28.12.2005 e n. 69 del 27.05.2015 (quest'ultima contenente, tra le altre cose, disposizioni in materia di falso in bilancio), nonché dal D.lgs. n. 38 del 15.03.2017 di attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e, infine, dal D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023.

Questo il testo vigente dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, cui si riferiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale.

### **Art. 25-ter**

#### **Reati societari**

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

## **Udine Mercati S.r.l.** **Reati Societari**

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;*

*s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/212, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

### **2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA DI INTERESSE PER LA SOCIETÀ**

Di seguito si riporta il testo degli articoli che descrivono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione ai reati societari, sopra indicati e disciplinati nel Titolo XI del Libro V del Codice civile, di ritenuto possibile interesse di Udine Mercati s.r.l. in esito alla mappatura del rischio.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### False comunicazioni sociali

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 400 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 2621 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni (la cui comunicazione è imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.<sup>4</sup>

### **Art. 2621-bis c.c.**

### Fatti di lieve entità

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

---

<sup>4</sup> La casistica giurisprudenziale è varia, per tutte vedasi la pronuncia n. 27970 del 27 giugno 2023, con cui la Corte di Cassazione penale ha ritenuto sussistente il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. in capo all'amministratore di una società per aver iscritto nel bilancio e nella relativa nota integrativa un debito tributario derivante da cartelle di pagamento impugnate e in attesa di giudizio definitivo.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01

- **sanzione pecuniaria:** da 100 a 200 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Le condotte criminose previste dall'art. 2621 bis c.c. coincidono con quelle di cui all'art. 2621 c.c., discostandosene soltanto per la lieve entità (cioè per la complessiva modesta rilevanza dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto, che è il patrimonio della società) desunta dalla natura (vale a dire dal tipo di attività esercitata, dal settore di attività economica), dalle dimensioni (numero di soci, capitalizzazione, etc.), dalle modalità e dagli effetti delle condotte ingannatorie (che non devono essere caratterizzate da particolare insidiosità e/o pericolosità).

Indipendentemente dagli indici contemplati nel primo comma della disposizione in esame, poi, il legislatore ha stabilito che debbano trattarsi come fatti di lieve entità quelli commessi in danno di società non assoggettabili alla disciplina del fallimento o del concordato preventivo perché prive dei requisiti patrimoniali minimi stabiliti dall'art. 1 della legge fallimentare.<sup>5</sup>

### **Art. 2625 c.c.**

#### **Impedito controllo**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

---

<sup>5</sup> Oggi la disciplina della crisi d'impresa e della insolvenza è contenuta nel D.Lgs n. 14 del 12.01.2019 e s.m.i..

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote; per l'ipotesi di cui al comma 2 essa è sempre aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione sanziona la condotta degli amministratori di società – quindi è reato proprio solo dei medesimi - che impediscono od ostacolano l'esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge ai soci o ad altri organi sociali (si pensi all'organo della revisione, monocratico o pluripersonale che sia) tramite l'occultamento di documentazione – non soltanto “*documentazione sociale*” – o altri idonei artifici (per esempio, negando la consultazione dei libri sociali adducendo inesistenti necessità di vidimarli ovvero l'intervenuto smarrimento dei medesimi).

Il reato è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e la volontà, in capo agli amministratori, di porre in essere una condotta ostruzionistica in danno dei soci ovvero di altri organi sociali.

Il reato è fonte di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 solo quanto alla fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo in commento: in assenza di danno, quindi, il fatto costituisce solo illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'Ente.

### **Art. 2632 c.c.**

#### **Formazione fittizia del capitale.**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

La disposizione in commento mira a contrastare condotte di sopravvalutazione del capitale sociale, realizzate mediante gli artifici ivi descritti, accomunati dall' idoneità a mascherare il divario tra la realtà delle condizioni patrimoniali della società e rappresentazione (anche contabile) delle medesime.

Trattasi di reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti, nonché reato di pericolo (non è necessario che dalla condotta degli amministratori ovvero dei soci conferenti derivi un pregiudizio in capo ad alcuno) punito a titolo di dolo.

### **Art. 2626 c.c.**

#### **Indebita restituzione dei conferimenti.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### **SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:**

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

#### **DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE**

La disposizione in commento mira a contrastare condotte di restituzione dei conferimenti pregiudizievoli per l'integrità del capitale sociale, realizzate al di fuori delle ipotesi legittime di riduzione del capitale medesimo. Trattasi di reato di pericolo (dunque, non è necessario che dalla condotta degli amministratori derivi un pregiudizio in capo ad alcuno) punito a titolo di dolo.

La norma mira a scongiurare, in sostanza, il pericolo che il capitale di una società (con la sua precipua funzione di garanzia per il ceto creditorio) sussista soltanto nominalmente, senza effettiva corrispondenza in mezzi e risorse materiali.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

### **Art. 2627 c.c.**

#### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 260 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma in esame mira a contrastare condotte suscettibili di pregiudicare gli assetti patrimoniali della società mediante erosione delle riserve, e ciò mediante condotte fraudolente di distribuzione di utili non conseguiti ovvero acconti di utili ovvero ancora di volontaria distribuzione delle riserve fuori dei casi previsti dalla legge.

Si tratta di reato proprio degli amministratori ed i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso. È un reato di mero pericolo (non occorre che alcuno abbia patito pregiudizio in conseguenza delle condotte incriminate), punito a titolo di dolo.

### **Art. 2628 c.c.**

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

La disposizione in esame sanziona le condotte di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote della società ad opera degli amministratori della società stessa (c.d. “*acquisto di azioni/quote proprie*”), nella misura in cui tali condotte cagionano una lesione del capitale sociale ovvero una erosione delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato può essere commesso dai soli amministratori (reato proprio) ed i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso. È reato punito a titolo di dolo.

### **Art. 2629 c.c.**

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:**

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 660 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

#### **DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE**

La norma punisce l'effettuazione, ad opera degli amministratori, di operazioni tipiche del diritto societario (per tutte: fusioni e scissioni di società) in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, laddove tali condotte arrechino un danno ai creditori.

Il reato può essere commesso dai soli amministratori (reato proprio) ed è punito a titolo di dolo.

Si pensi in guisa d'esempio alla condotta degli amministratori di una società che procedano all'attuazione e al compimento delle operazioni di fusione con altra società senza l'osservanza dei termini previsti dalla legge, e, in particolare, del termine di sessanta giorni previsto a garanzia dei creditori sociali per l'opposizione alla decisione di fusione, qualora dall'attuazione della stessa derivi un danno ai creditori.

### **Art. 2633 c.c.**

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 660 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in commento sanziona penalmente il fatto del liquidatore della società che in violazione di legge e dei doveri inerenti la carica distribuisca i beni sociali ai soci prima del pagamento dei creditori sociali o dall'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori medesimi, se da tale condotta deriva danno per i creditori sociali (ad esempio perché l'attivo residuo, dopo la distribuzione dei beni ai soci, è insufficiente a soddisfare il ceto creditorio).

Il reato può essere commesso dai soli liquidatori (reato proprio) ed è punito a titolo di dolo; esso è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

### **Art. 2636 c.c.**

#### **Illecita influenza sull'assemblea**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 660 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri.

Trattasi di un reato comune che può essere commesso da chiunque (anche dal semplice socio).

### **Art. 2638 c.c.**

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di*

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

*vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.<sup>6</sup>*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 400 a 800 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta penalmente sanzionata consiste nel fatto dei soggetti indicati al comma 1 della disposizione in esame, i quali espongano – nelle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza – fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica o finanziaria della società, ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, e un tanto al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse a tali autorità (per esempio la Consob oppure la Banca d'Italia). Al comma secondo, poi, la disposizione in commento estende la punibilità anche alle condotte di consapevole ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza diverse dalla rappresentazione infedele al

---

<sup>6</sup> L'ultimo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 224/2023 (precedentemente il testo era il seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.»).

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

vero di fatti e anche risolvendosi nell'omissione tout-court delle comunicazioni imposte dalla legge in favore delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato è punito a titolo di dolo.

### **Art. 2635 c.c.**

#### **Corruzione tra privati**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

#### **Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere*

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

*un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

### SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** (nei casi di cui al terzo comma dell'art. 2635 cod. civ.) da 400 a 600 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; (nei casi previsti al primo comma dell'art. 2635-bis cod. civ.) da 200 a 400 quote; in entrambi i casi, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **sanzioni interdittive:** interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione/revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Le condotte oggetto delle disposizioni incriminatrici e suscettibili di tradursi, laddove poste in essere da soggetti "apicali" nell'interesse o a vantaggio della Società, in illeciti rimproverabili alla Società stessa sono quelle di cui al terzo comma dell'art. 2635 cod. civ., nonché quelle di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c.. Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Va ricordato che il legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 38/2017 (attuativo della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea) ha riscritto parzialmente il testo della disposizione di cui all'art. 2635 cod. civ. (già integralmente sostituito con la Legge n. 190/2012), sostituendone il primo e il terzo comma (nonché modificando parzialmente il sesto comma), e soprattutto estendendo la rilevanza penale della corruzione nel settore privato anche alle condotte istigative di offerta e promessa di denaro o altra utilità non accettate (così l'art. 2635 bis cod. civ.), nonché rafforzando l'apparato sanzionatorio con l'introduzione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (così l'art. 2635 ter cod. civ.).

Così facendo il legislatore italiano, recependo indicazioni provenienti dall'ordinamento giuridico sovranazionale, ha allineato la disciplina della corruzione nel settore privato a quella contenuta nel codice penale, nella parte dedicata ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, e che già prevedeva la punibilità di condotte prodromiche alla conclusione dell'accordo corruttivo vero e proprio (quali appunto l'istigazione alla corruzione ovvero la sollecitazione ad opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio della dazione ovvero dell'offerta di denaro o altra utilità).

## Udine Mercati S.r.l. *Reati Societari*

Queste, in sintesi, le novità introdotte con il D.Lgs. 15.03.2017 n. 38 nel “microsistema” della corruzione tra privati:

- autori del reato di cui all’art. 2635 cod. civ., oltre agli amministratori, ai dirigenti, ai direttori e ai soggetti preposti a funzioni di controllo, possono essere anche coloro che esercitano “*nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato [...] funzioni diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*”;

- l’espunzione dalla disposizione di cui all’art. 2635 cod. civ. del “*nocumento alla società*” comporta oggi l’esclusiva rilevanza della violazione, da parte del soggetto attivo del reato, degli obblighi inerenti all’ufficio ricoperto e degli obblighi di fedeltà nei confronti della società, mentre non è più richiesto per l’integrazione del delitto l’evento di danno;

- l’anticipazione della soglia di rilevanza penale alle condotte preparatorie del fatto corruttivo, punendo il nuovo art. 2635 bis cod. civ. anche l’offerta o la promessa agli amministratori, ai dirigenti, ai direttori, ai preposti a funzioni di controllo e agli esercenti funzioni direttive di denaro o altra utilità indebita **che non sia stata accettata**, ovvero la sollecitazione **non accettata** della promessa o della dazione ad opera di amministratori, dirigenti, direttori, preposti a funzioni di controllo ed esercenti funzioni direttive;

Con la Legge n. 3/2019 il regime di procedibilità dei reati previsti dagli artt. 2635 e 2635-bis del Codice civile è stato modificato ed essi oggi sono perseguibili d’ufficio.

Tornando all’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, il riferimento esplicito della disposizione (attraverso i richiami all’art. 2635 comma 3 e all’art. 2635 bis comma 1) alle sole condotte di c.d. “*corruzione attiva*” (anche nell’ipotesi dell’istigazione) sottolinea il requisito dell’interesse/vantaggio dell’Ente per la configurabilità di fattispecie di responsabilità amministrativa. Le condotte rilevanti sono, infatti, esclusivamente quelle rivolte verso l’esterno, a corrompere cioè gli esponenti di un’altra società, concorrente dell’Ente i cui “apicali” pongono in essere il fatto tipico, affinché questi agiscano in modo da cagionare nocumento alla propria realtà produttiva (o anche in modo tale da esporre al rischio di un nocumento) e realizzare così in capo all’Ente “responsabile” il vantaggio economico ascrivibile all’illecita alterazione dei meccanismi di mercato (= ogni operatore economico mira alla massimizzazione del profitto).

La violazione degli obblighi inerenti all’ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l’astenersi dall’agire in conflitto di interessi.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### 3 SANZIONI

Richiamato quanto indicato nella Parte Generale rispetto alle sanzioni previste dalla Sezione II del D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 prevede **sanzioni pecuniarie** applicabili all'Ente in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati.

25-ter	Art. C.C.
<i>False comunicazioni sociali</i> – da 200 a 400 quote	2621
<i>False comunicazioni sociali</i> – da 100 a 200 quote	2621 bis
<i>Impedito controllo</i> – da 200 a 360 quote	2625 co. 2
<i>Formazione fittizia del capitale</i> – da 200 a 360 quote	2632
<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> – da 200 a 360 quote	2626
<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i> – da 200 a 260 quote	2627
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali</i> – da 200 a 360 quote	2628
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> – da 300 a 660 quote	2629
<i>Indebita ripartizione dei beni sociali</i> – da 300 a 660 quote	2633
<i>Illecita influenza sull'assemblea</i> – da 300 a 660 quote	2636
<i>Ostacolo esercizio funzioni Autorità vigilanza</i> – da 400 a 800 quote	2638, co. 1 e 2
<i>Corruzione tra privati</i> – da 400 a 600 quote	2635, co. 3
<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i> – da 200 a 400 quote	2635 bis co. 1

Va sottolineato che il comma 2 dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 prevede una circostanza aggravante: le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se, a seguito dei reati ivi previsti, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede anche sanzioni interdittive e accessori: per ciò che attiene le sanzioni interdittive, queste sono previste esclusivamente in relazione alle ipotesi delittuose di cui al comma 1, **lett. s-bis**), dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001: ne deriva che la pubblicazione della sentenza di condanna di cui all'art. 18 potrà eventualmente disporsi solo con riferimento a tali ipotesi delittuose.

La confisca, invece, è sempre disposta in caso di condanna (art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001).

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### 4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITÀ

Per beneficiare dell'esenzione da responsabilità gli Enti devono elaborare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà aziendale di riferimento.

In tal senso l'art. 6 del *Decreto* prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Il regime probatorio è differente a seconda che il reato sia stato commesso:

- da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. n. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'Ente;
- da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. n. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei c.d. reati presupposto, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001).

Va sottolineato che, allo stato, non esiste una univoca precisazione delle caratteristiche di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo pienamente esimente, anche se il D.Lgs. n. 231/2001 delinea i seguenti contenuti minimi del Modello che deve:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

5) introdurre un *sistema disciplinare* idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **5 LA REALTÀ CONSIDERATA**

Ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, Udine Mercati s.r.l. è società a partecipazione pubblica ed in controllo pubblico<sup>7</sup>: in capo al Comune di Udine risultano quote pari al 56% del capitale sociale ed in capo alla Camera di Commercio di Pordenone–Udine risultano quote pari al 10% del capitale sociale.

Per effetto della qualificazione alla stregua di società a controllo pubblico – oltre che al rispetto delle previsioni in tema di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.) - Udine Mercati s.r.l. è soggetta, fra le altre, alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990, al D.Lgs n. 24/2023, al D.Lgs. n. 175/2016 e al D.Lgs. n. 36/2023.

Udine Mercati s.r.l. è affidataria – in regime di proroga - del servizio di gestione del complesso mercatale di proprietà del Comune di Udine (quindi di un servizio di interesse economico generale di livello locale e di un servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 201/2022, nonché della Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29/2005) mediante l’uso strumentale dei beni immobili del sito.

Il servizio consiste essenzialmente nella manutenzione e gestione dell’area mercatale, con assegnazione in sub-concessione degli spazi in favore degli operatori commerciali del settore e svolgimento di altri servizi “*complementari*” ed “*accessori*”, così definiti dal “*Regolamento del Mercato*” approvato dal Comune di Udine. La Società esercita tutte le attività necessarie a valorizzare e promuovere la conservazione, vendita e commercio della filiera di prodotti agricoli - sia locali, che provenienti da alti territori - impiegando ed adeguando le strutture e le relative dotazioni alle esigenze degli standisti e dei produttori.

Si segnalano, come a carico della Società, la movimentazione ed il trasporto delle merci, il servizio di pesa, il controllo degli accessi (con servizio di portineria, di parcheggio, di vigilanza diurna e notturna), l’informazione sui prezzi e sui quantitativi trattati e di statistica, la gestione dei rifiuti e degli imballaggi, il controllo della qualità dei prodotti e la pulizia degli spazi comuni, le manutenzioni e, in generale, tutto quanto necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di mercato. Per l’esecuzione del servizio in commento nel suo insieme non grava alcun onere sul Comune di Udine e la remunerazione della Società deriva, sostanzialmente, dall’introito delle tariffe stabilite dal Comune di Udine e applicate da Udine Mercati s.r.l. ai sub-concessionari.

---

<sup>7</sup> Art. 2 D.Lgs 175/2016.

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

### **6 LE ATTIVITÀ “SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**

Si designano come “*attività sensibili*” specifiche aree di attività di Udine Mercati s.r.l. all’interno delle quali possono essere commessi alcuni dei reati presupposto elencati all’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

L’analisi delle attività di Udine Mercati s.r.l. ha portato all’individuazione di alcune fasi critiche che possono essere potenzialmente più esposte alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale e dei soggetti nelle medesime coinvolti, che devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti i principali, ma non esclusivi, destinatari della stessa.

Le attività della Società che sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero “*sensibili*”, sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

1. emissione fatture per prestazioni di servizi, sub-concessione spazi mercatali cessione di beni, emissione di ogni documento avente valenza contabile, valutazione delle rimanenze finali per materie prime, valutazione dei ricavi per “fatture da emettere”, emissione e registrazione di ogni altro documento contabile che possa influire sui ricavi;
2. registrazione, contabilizzazione di beni immateriali (anche di autoproduzione) e calcolo del costo ripartito per annualità, valutazione di avviamento aziendale e ammortamento dello stesso per quote annuali;
3. impegni a favore di terzi o a proprio favore (fidejussioni e/o altri impegni), su utilizzo di beni di terzi (leasing/ in comodato/ riserva di proprietà);
4. cessione di immobili aziendali o partecipazioni;
5. operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
6. operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
7. operazioni e rapporti con eventuali società controllanti o controllate;
8. gestione dei crediti e dei debiti societari di ogni genere e tipo, valutazione e svalutazione;
9. predisposizione del progetto di bilancio di esercizio (incluse le propedeutiche attività di determinazione delle poste valutative, in contraddittorio con i consulenti esterni e con il Sindaco Unico e Revisore legale), dell’eventuale bilancio consolidato e delle eventuali situazioni contabili infrannuali, mediante approntamento dei documenti di bilancio, della relazione sulla gestione e dei documenti accessori;
10. predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio - comprensivo di relazione sulla gestione degli amministratori, della nota integrativa e del rendiconto finanziario - ove redatto bilancio consolidato - relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) da sottoporre o mettere a disposizione dell’Organo Amministrativo o dei Soci in occasione delle assemblee;

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

11. gestione dei rapporti con i Soci e gli organi di controllo (Sindaco unico, Revisori ecc.) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio; nonché alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
12. predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale;
13. gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di amministrazioni pubbliche, tra cui l'amministrazione finanziaria, la polizia tributaria ovvero enti competenti in materia di lavoro;
14. raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
15. richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione;
16. emissioni degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
17. verifica delle prestazioni/beni acquistati;
18. gestione degli acquisti urgenti;
19. gestione ciclo passivo;
20. gestione del magazzino;
21. gestione del personale;
22. rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transnazionale (e relative contabilizzazioni e fatturazioni).
23. relazioni con controparti, diverse dai partners e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività commerciali;
24. gestione risorse economiche e flussi finanziari in entrata ed in uscita (compresi apporti di capitale contribuiti, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni in genere, nonché proventi della attività della Società);
25. transazioni finanziarie con controparti (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, ecc.);
26. gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
27. gestione delle missioni e trasferte;
28. gestione, controllo e autorizzazione delle note spese;
29. gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni.

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette "attività sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Per facilitare la comprensione di tali fenomeni, si sintetizzano nella tabella seguente, in relazione ai più significativi reati presupposto contemplati nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, alcune ipotetiche

## Udine Mercati S.r.l. *Reati Societari*

motivazioni a delinquere che potrebbero innescare il meccanismo della responsabilità amministrativa della Società.

REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MOTIVAZIONI A DELINQUERE
<b>Art. 2621 – 2621 bis c.c. – False comunicazioni sociali</b>	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e delle eventuali situazioni contabili infrannuali	Occultare/alterare i dati contenuti nei documenti contabili ovvero le proposte di accantonamento relative alle poste valutative di bilancio, in modo da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, nascondendo squilibri o sofferenze.
<b>Artt. 2625 – impedito controllo – e 2636 c.c. – influenza illecita</b>	Gestione dei rapporti con gli altri organi sociali, tra cui l'assemblea	Ostacolare il controllo contabile ovvero da parte dell'assemblea dei soci
<b>Art. 2638 c.c. – Ostacolo alle funzioni pubbliche di vigilanza</b>	Gestione di comunicazioni/adempimenti nei confronti di amministrazione finanziaria, polizia tributaria ovvero altri enti pubblici	Occultare irregolarità gestionali
<b>Art. 2635 – corruzione tra privati – 2635 bis c.c. – istigazione alla corruzione</b>	Gestione risorse economiche, rapporti con clienti/partners/controparti	Avvantaggiarsi nei confronti della concorrenza con l'utilizzo di mezzi illeciti

Oltre alle attività più sopra individuate, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i **“processi strumentali”**, cioè per quelle

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

Sono considerati in particolare processi strumentali:

- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- l'assunzione di personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- i contratti bancari, con imprese, con professionisti e di partnership in genere;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti.

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

È evidente che in relazione a ciascuna delle attività e dei processi sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare reati societari e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, ai finanziatori e a coloro che investono in capitale di rischio della società, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti).

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, il Direttore, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili amministrativi e finanziari ovvero dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), gli organi di controllo (Sindaco Unico, Revisore legale, Organismo di Vigilanza, RPCT), nonché i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

### 7 SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

#### 7.1 PREMESSA

Udine Mercati s.r.l., nell'adeguare la presente Parte Speciale alle disposizioni in materia di reati societari, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 51/2018;
- del D.M. 13/02/2014 – *“Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese”*;
- delle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001”* redatte da Confindustria (edizione marzo 2014) e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 ed edizione giugno 2021;
- dei *“Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”* elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico *“Linee Guida per la redazione e l’attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* pubblicati nel febbraio 2019;
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice penale, al Codice civile ed alle norme speciali di settore.

Alla luce di quanto sopra, costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo delle attività a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema anticorruzione adottato;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e Mansionario);
- Principi e regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Policy Whistleblowing;
- Regolamenti e moduli interni;

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

- Regolamento Aziendale – “Regolamento interno per l’utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet e per la gestione degli archivi cartacei”;
- Regolamento Aziendale – “Manuale Organizzativo privacy”.

### 7.2 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI

Udine Mercati s.r.l. si è dotata inoltre di un proprio Codice Etico allineato alle norme del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (per come, da ultimo, modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81)<sup>8</sup> di applicazione generale a tutte le pubbliche amministrazioni, cui Udine Mercati S.r.l. si conforma per quanto compatibili, altresì attenendosi ai contenuti minimi del “Codice di Comportamento delle Imprese e degli Enti di Gestione dei Servizi Pubblici Locali” redatto da Confservizi<sup>9</sup>.

Il Codice Etico di Udine Mercati s.r.l. integra, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e della deliberazione ANAC n. 177/2020 (“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”), le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare e che - per quanto compatibili - si estendono ai dipendenti di Udine Mercati s.r.l..

La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare.

In generale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, tutti i Destinatari del Modello debbono:

- Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;
- Rispettare i principi di:
  - Legalità ed Integrità: rispetto di leggi, regolamenti ma anche integrità morale, che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui;
  - Correttezza, lealtà ed onestà: rapporti corretti con tutti gli interlocutori, cui fornire tutti gli elementi per scegliere ed agire liberamente ed in maniera informata;
  - Fedeltà e Prevenzione del conflitto di interessi: l’interesse primario e superiore del bene aziendale non deve essere messo a rischio da fenomeni opportunistici;
  - Antiriciclaggio e Anticorruzione: la Società rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell’azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché

<sup>8</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:62>

<sup>9</sup> In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 201/2003, tale documento ha ottenuto parere favorevole in merito alla sua idoneità da parte del Ministero della Giustizia

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio;

- Valorizzazione delle risorse umane: le risorse umane sono uno degli asset più importanti e, come tale, vanno valorizzate;
- Data Protection e Riservatezza: deve essere garantita la massima riservatezza e la possibilità di controllo da parte degli "interessati";
- Tutela dell'immagine aziendale: anche l'immagine aziendale è un asset di rilievo, proprio in virtù di essere fornitori di un servizio pubblico che impiega una risorsa pubblica;
- Imparzialità ed assenza di discriminazioni: razza, sesso, abitudini sessuali, credo politici e religiosi non possono costituire basi per discriminare risorse interne e stakeholder;
- Tutela ambientale e della salute: il rispetto dell'ambiente e della salute umana di tutti gli stakeholder vengono prima di ogni altra cosa e debbono guidare nelle scelte aziendali;
- Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità: ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente documentata;
- Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente: la Società non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi.

Tutti i soggetti appartenenti - direttamente o indirettamente - all'organizzazione aziendale della Società (amministratori, apicali, subordinati, collaboratori, consulenti, partners, ecc.):

- sono tenuti a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore, ovvero all'Organo Amministrativo – e, in caso di conflitto di interessi, al Sindaco Unico - nonché all'Organismo di Vigilanza e (ove necessario) al RPCT, di ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico e del presente Modello, nonché di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società;
- sono tenuti alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- sono tenuti al rispetto delle procedure legate ad un utilizzo corretto dei dati, nel pieno rispetto delle norme a Protezione dei Dati Personali e della normativa vigente che va oltre ai Dati Personali ove applicabile (Regolamento (EU) 2016/679 – c.d. "GDPR", del D.Lgs. n. 196/03 c.d. "Codice Privacy" e dei Pronunciamenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

Regolamento (EU) – “Data Governance Act”; Regolamento (EU) 2023/2854 c.d. “Data Act”;  
Regolamento (EU) 2024/1689 c.d. “Artificial Intelligence Act”).

### 7.3 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA

È stato nominato il Direttore di Mercato ai sensi del vigente “Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine” approvato dal Comune di Udine, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa, per la gestione e le attività ivi previste. Per le aree di attività potenzialmente interessate da condotte suscettibili di integrare i reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, l’Organo Amministrativo ed il Direttore potrebbero, in particolare, essere chiamati a rispondere a titolo personale e/o in concorso di eventuali reati.

Qualora sia necessaria l’attribuzione di ulteriori procure, l’Organo Amministrativo delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell’interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all’osservanza del presente Modello.

### 7.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli Organi Sociali previsti dallo Statuto di Udine Mercati s.r.l. sono i seguenti:

- Assemblea degli azionisti;
- Amministratore unico / Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore delegato;
- Organo di Controllo (Sindaco Unico);
- Comitato Tecnico Consultivo.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L’atto di nomina è costituito da una delibera dell’Assemblea che è coerentemente riportata in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

Secondo lo Statuto, il Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico dura in carica da uno (1) a tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile.

È presente il Sindaco unico, con funzione anche di revisore legale dei conti.

L'Assemblea degli Azionisti, attualmente costituita da rappresentanti di Enti Pubblici e privati, oltre a decidere su operazioni particolari quali la cessione e la dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati, la cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, l'acquisto di partecipazioni societarie, procede alla nomina dell'Amministratore unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nonché sulla determinazione del loro compenso.

### **7.5 PRINCIPI GENERALI**

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, la Società ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nell'introduzione di vincoli all'azione per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire i comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo: alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri sono più specifici per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che il *Personale* ed il *Personale Apicale*, nonché i componenti degli *Organi di Controllo* (nelle accezioni di cui alle definizioni del superiore paragrafo 1.1) **sono tenuti:**

- a conoscere e rispettare la normativa italiana e straniera applicabile;
- a conoscere la struttura organizzativa aziendale;  
a conoscere le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- a conoscere il Codice Etico;
- a conoscere le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- a conoscere i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo;
- a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore, ovvero all'Organo Amministrativo (ovvero al Presidente del CdA) e all'Organismo di Vigilanza - nonché, ove di interesse, anche al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- al rispetto delle procedure legate alla tutela dell'ambiente di lavoro e della Sicurezza, in conformità alle norme vigenti;
- a verificare e garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale (compreso il Direttore) – di fatto od anche sulla base di specifica procura conferita dall'Organo Amministrativo - e gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati di funzioni commerciali, contabili, di controllo e di revisione, così come gli altri soggetti delegati/incaricati della gestione dei rapporti con il personale/collaboratori/business partners in relazione a verifiche/sopralluoghi/accertamenti/ispezioni ed indagini in genere disposte dalla Autorità Giudiziaria ovvero da Organi di Controllo, devono sempre comportarsi in maniera conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del presente Modello. Essi, in particolare, **dovranno**:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, della normativa societaria e statutaria, di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nella selezione, assunzione e gestione del personale e dei partners, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo la conoscenza del D.Lgs. 231/01, del Modello, del Codice Etico e della consapevolezza delle situazioni a rischio;
- verificare e garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- verificare la conformità alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative eventuali procedure;
- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia coerente con le posizioni di responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi del processo;

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

- verificare e garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi verso l’Organo di Vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione, comunicazione di dati aziendali;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte a salvaguardare il capitale sociale, al fine di salvaguardare le posizioni creditizie dei terzi ed i diritti dei soci;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette;
- garantire il regolare svolgimento delle assemblee, evitando condizionamenti.

### **7.5.1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Richiamato il contenuto dell’analisi del rischio di cui all’allegato 1 (“*Risk assessment*”) della Parte Generale, si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono i principi generali di comportamento previsti ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni del Codice Etico e della presente Parte Speciale.

I seguenti **obblighi** e **divieti** di carattere generale si applicano agli Amministratori, al Direttore, ai Dirigenti e Dipendenti di Udine Mercati s.r.l. e – in generale – al *Personale* della Società, in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e *Business Partners* a qualsiasi titolo della Società .

È fatto espresso **obbligo** di:

- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e dello Statuto, nonché alle disposizioni aziendali ed alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia societaria e di prevenzione della corruzione ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o comunque idonei a integrare le fattispecie penali trattate nella presente Parte Speciale;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico;
- mantenere la massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o contrattuale in genere;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società;
- vigilare e controllare l'operato dei soggetti esterni cui sia stata affidata la gestione di tutti o parte degli adempimenti in materia societaria e di bilancio;
- utilizzare nella maggior misura possibile di contratti standard con appaltatori e prestatori di servizi o d'opera;
- osservare i regolamenti interni, oltre che le norme di legge, per l'affidamento e l'esecuzione di appalti, servizi e forniture;
- selezionare i contraenti.

È fatto in particolare espresso **divieto** di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

- omettere o alterare dati ed informazioni imposte dalla legge in merito alla predisposizione dei bilanci di esercizio o comunque sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Sindaco Unico e/o del revisore legale e/o di altri soggetti comunque incaricati del controllo (fra cui Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza);
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Controllo Analogo ove istituito e dei Soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/ospecificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche.

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni degli Organi pubblici;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari pubblici deputati in sede di ispezioni, controlli e verifiche;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione e/o concussione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventi di Udine Mercati s.r.l. - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV e del RPCT;

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo Amministrativo e, in ogni caso, all'OdV e al RPCT;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro famigliari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti legati all'ambiente del riciclaggio e/o della ricettazione e/o della evasione ed elusione fiscale, all'usura.

### **7.5.2 TUTELA DELL'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'**

È fatto **espresso divieto** di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate e controllanti fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

### **7.5.3 BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE**

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge e del *Modello 231*, in modo tale che permettano di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione interessate deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

responsabili;

- istituire meccanismi (anche informatici) idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso.
- tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare e la definizione dei flussi informativi; la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema
- istituire meccanismi di autenticazione per l'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Speciale inerente l'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/2011 (*Reati informatici e trattamento di dati personali*).
- il Responsabile dell'Ufficio dovrà curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neoassunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità;
- prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

Dovranno essere curati, in particolare, i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con adeguato anticipo e con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge.

### **7.5.4 OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE**

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa applicabile.

### **7.5.5 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, con congruo anticipo, di

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curati dal Direttore;

- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- in particolare, a cura del personale preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari, è dovuta la costante verifica dell'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, partecipando al disegno dei relativi Sistemi, nonché monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità;

- le operazioni di natura finanziaria (in euro o in valuta estera) devono essere effettuate con il supporto degli Intermediari Finanziari abilitati;

- le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto della Società, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati;

- nelle eventuali operazioni effettuate dalla Società con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimenti di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "*black-list*", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto della Società, di c/c o di fondi c.d. "*neri*" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti;

- il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge;

- la selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito alla Società, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni di Regolamento interno Acquisti, Regolamento per l'attivazione di incarichi professionali o di lavoro autonomo, Regolamento per l'assunzione del personale, e nell'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello.

### **7.5.6 RAPPORTI CON IL SINDACO UNICO E/O CON LA SOCIETA' DI REVISIONE**

Nei rapporti tra la Società e il Sindaco Unico e/o il revisore legale, in ordine al controllo contabile ed alla

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sono adottate le seguenti misure minime:

- rispetto delle procedure che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, al revisore legale ed ai componenti del Sindaco Unico, o ad altri soggetti ad essi collegati, non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

### **7.5.7 COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE**

Le attività della Società, ove soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, devono essere svolte da funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità con riferimento:

- alle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità precedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ed il RPCT ne devono essere tempestivamente informati con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

### **7.6 SISTEMA DISCIPLINARE**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare che è stato diffuso a tutti i Destinatari e che viene applicato al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e nella *Policy Whistleblowing* ex D.Lgs n. 24/2023 adottati. Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Società.

La Società intende applicare con costanza le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dissuadere ogni comportamento che violi il rispetto delle misure preventive e protettive adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

### **7.7 POLICY WHISTLEBOLWING**

Rientra tra i meccanismi di controllo interni anche il sistema di *Whistleblowing*, come attuato in Udine Mercati s.r.l.. Esso – anche in ragione dell'estensione dell'onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell'azione sociale. L'effettività e il corretto funzionamento dell'istituto sono affidati alle disposizioni della *Whistleblowing Policy* adottata dalla Società – e cui si rimanda integralmente - mentre le previsioni del Sistema Disciplinare assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l'esistenza di comportamenti contrari alla legge e/o al pieno funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001, sia il corretto utilizzo dell'istituto (sanzionandone un impiego "deviato" o comunque animato da finalità incompatibili con la logica del *Whistleblowing*).

## **8 SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE**

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate. Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico adottati dalla Società.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### 9 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento" (art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati. L'OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso la sede sociale e tutti i locali ove si svolga l'attività della Società.

Per consentire l'efficacia del *Modello 231* della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare costantemente l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché rilevare deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo in relazione ai reati, comportamenti ed alle regole trattati nella presente Parte Speciale;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - a) all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - b) alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in relazione alla presente Parte Speciale si segnala:

- monitoraggio continuativo della funzionalità delle procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Sindaco Unico, dell'adeguatezza dell'assetto nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed assumere iniziative necessarie ed opportune;
- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- coordinamento e flusso informativo dal personale preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento anche ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo Amministrativo e dell'art. 2403 c.c. con il Sindaco Unico, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001.

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

I Destinatari della presente Parte Speciale dovranno collaborare con l'Organismo di Vigilanza (oltre che con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) rispondendo prontamente a tutte le richieste degli stessi, fornendo loro la documentazione e le informazioni di cui sono a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali.

### **9.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV**

Fermo quanto previsto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi – all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Sindaco Unico.

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti Destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente il Direttore e l'Organo Amministrativo, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi – l'Assemblea dei Soci e/o il Sindaco Unico, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

### **9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

L'Organo Amministrativo, il Direttore, i Responsabili delle Aree aziendali interessate, il Sindaco Unico, nonché il RPCT ed il DPO — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV, con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Come previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo di Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica ----- o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.

Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "nessun evento" oppure "nessuna modifica apportata").

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie dello svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, nei confronti dei destinatari del Modello	Direttore / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
2	Informativa riguardante le segnalazioni dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01	Direttore / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
3	Fatti rilevanti relativi alla gestione (es., operazioni straordinarie)	Direttore / Responsabili di funzione/servizio / Sindaco Unico	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)

## Udine Mercati S.r.l. *Reati Societari*

4	Riduzione del capitale / evidenza della restituzione dei conferimenti	Sindaco Unico ovvero Organo di controllo contabile	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
5	Nuove forniture di importo rilevante attivate, nuovi incarichi di consulenza organizzativa/legale/amministrativa affidati	Direttore / Responsabili di funzione/servizio	SEMESTRALE
6	Appostamenti in bilancio di natura valutativa, movimentazione di fondi rischi ed oneri, nonché di fondi rettificativi delle poste di bilancio	Direttore / Amministrazione	SEMESTRALE
7	Fascicolo di bilancio	Direttore / Responsabile Amministrazione	SEMESTRALE
8	Richieste e visite ispettive del Sindaco Unico ovvero Organo di controllo contabile	Consiglio di Amministrazione / Direttore / Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
9	Gestione ed evoluzione dei contenziosi in corso	Direttore	SEMESTRALE
10	Sanzioni in materia fiscale e tributaria – verbali di verifica Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza	Direttore / Sindaco Unico ovvero Organo di controllo contabile	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
11	Osservazioni e rilievi del Sindaco Unico ovvero Organo di controllo contabile	Direttore / Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
12	Modifiche significative dei flussi finanziari	Consiglio di Amministrazione / Direttore / Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
13	Modifiche nelle Responsabilità, nelle deleghe e nella struttura di Governance	Organo Amministrativo / Sindaco Unico / Direttore	AD EVENTO

Di qualunque criticità o conflitto di interesse deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

# Udine Mercati S.r.l.

## *Reati Societari*

### **10 INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO**

Sono state individuate le seguenti interazioni con altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e si rimanda alle relative Parti Speciali di cui al presente Modello per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

#### **10.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01**

L'articolo 24 del *Decreto* sanziona i reati di "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*".

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'ottenimento indebito di finanziamenti e/o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici sia ottenuto sulla base della falsa rappresentazione all'Ente Pubblico dell'ordinato svolgimento e della ordinata contabilizzazione della vita economica all'interno di Udine Mercati s.r.l..

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

#### **10.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01**

L'articolo 24-bis del *Decreto* sanziona i delitti informatici e di trattamento illecito di dati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25-ter in discorso laddove, per esempio, la sistematica violazione di sistemi informativi altrui a scopo di lucro o l'alterazione delle proprietà dei medesimi costituisca presupposto necessario per la falsa e/o alterata rappresentazione di risultati economici/finanziari/gestionali.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

#### **10.3 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01**

L'articolo 25 del *Decreto* sanziona i reati di "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*" commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'alterazione delle scritture contabili e/o l'alterazione dei risultati di gestione costituisca la concreta modalità di reperimento delle utilità economiche da impiegare per la corruzione di funzionari pubblici.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

# Udine Mercati S.r.l.

## Reati Societari

### 10.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25-octies del *Decreto* prevede che l'Ente risponda per le condotte di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio" commesse nel proprio interesse.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'alterazione e/o la falsificazione di dati contabili ovvero l'alterazione di rappresentazioni inerenti risultati gestionali della società costituisca in concreto condotta volta ad impedire l'individuazione dei proventi di altre attività illecite ovvero a coprirne il reimpiego.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

### 10.5 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25-decies del *Decreto* sanziona la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente del delitto di cui all'art. 377 bis c.p..

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, la condotta di indurre taluno a non rendere dichiarazioni (o a rendere dichiarazioni mendaci) all'autorità giudiziaria non sia diretta soltanto a ostacolare le indagini penali, ma altresì a fornire un concreto e specifico contributo al mantenimento di condotte di mendacio e/o alterazione dei risultati economici, contabili e finanziari che favoriscano l'Ente.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

## 11 DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

I documenti sottoelencati devono intendersi riferiti all'ultima revisione:

- Regolamento approvato dal Comune di Udine;
- Parte Generale;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema anticorruzione adottato;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e mansionario);
- Principi e Regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale.
- Regolamenti e moduli interni;
- Sistema Disciplinare;

## **Udine Mercati S.r.l.** *Reati Societari*

- Policy Whistleblowing;
- Regolamento Aziendale – *“Regolamento interno per l’utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet e per la gestione degli archivi cartacei”*;
- Regolamento Aziendale – *“Manuale Organizzativo privacy”*.

L’elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e degli ordini di servizio in vigore è disponibile presso gli uffici di competenza della sede di Udine.